

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
al Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022

Gentili Colleghe, cari Colleghi,

la Legge 11 gennaio 1979, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 1979 n. 20, all'art.19 del Titolo III, riguardo al Collegio dei Revisori, al punto 3 dispone "Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea";

inoltre, in ottemperanza al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 107 del 25 e 26 novembre 1998 e modificato con delibera n. 545 del 22 settembre 2017, questo Collegio dei Revisori ha esaminato la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, così come trasmesso dal Presidente dell'Ordine e predisposto dal Tesoriere, per la prescritta delibera di approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Premesso che il Titolo IV – Il Collegio dei Revisori, art. 27 comma 1, dispone: "il Collegio dei revisori è composto da tre membri ed è presieduto da un consulente del lavoro possibilmente iscritto nel registro dei revisori contabili".

Questo articolo del Regolamento di Contabilità è stato puntualmente osservato.

Si avverte ad oggi, la necessità di fare alcune puntualizzazioni sul ruolo del Collegio dei Revisori e a quali obblighi debbono sottostare nello svolgimento di tale incarico e ruolo, nonché le differenze tra la revisione legale e quella contabile, visto che per molti Colleghi, vi è la convinzione che questo Collegio svolga esclusivamente un ruolo di rappresentanza e non è pertanto, affatto a conoscenza dell'impegno che profonde nel corso di tutto l'esercizio finanziario, delle verifiche continue sulla contabilità, la gestione amministrativa e le verifiche sulla sostenibilità economica a breve e lungo termine di spese e investimenti.

La differenza principale è che la revisione contabile è una scelta aziendale e la si fa per analizzare i propri conti, mentre la revisione legale è **obbligatoria per legge**.

Il revisore legale è la figura del professionista iscritto all'apposito albo che rivede i conti di alcune tipologie di aziende (società per azioni, **enti giuridici** a cui partecipano enti locali, SRL con capitale sociale sopra i 120 mila euro, ecc.), come dettato dalla legge.

Gli standard da rispettare per questa professione sono regolati dal Ministero dell'Economia e della Finanza (MEF).

Per revisione legale si intendono quindi, tutte le procedure svolte dal revisore al fine di realizzare il documento di revisione in cui viene indicato il giudizio sul bilancio dell'Ente analizzato. Ciò che il revisore deve fare è applicare i principi di revisione internazionali e verificare la regolare tenuta della contabilità e della gestione.

Il principio di revisione SA 250B scandisce i periodi in cui l'Ente deve essere sottoposto a revisione, che sono, quindi, regolari e pianificati. Durante la revisione, i revisori e il revisore analizzano e verificano il bilancio e i dati economici, patrimoniali e finanziari dell'Ente sotto esame e alla fine esprimono un giudizio che andrà a comporre un documento che certifica la correttezza del Bilancio. In breve, le attività svolte dai revisori sono:

Pianificazione delle verifiche

Acquisizione delle informazioni dell'Ente

Verifica su base campionaria della tenuta corretta della contabilità

Valutazione dei risultati finali

Espressione di un giudizio

Il controllo legale dei conti e dei bilanci è un'attività complessa e che richiede qualificazione e competenza. Per questo sono richiesti severi requisiti di accesso anche per l'esercizio della professione: occorre garantire l'efficacia e la qualità dei controlli che i revisori svolgono e attestano ufficialmente nelle loro relazioni.

In passato questa figura si chiamava "revisore contabile": il mutamento intervenuto, sotto la spinta della normativa europea, non è solo formale ma corrisponde a un effettivo ampliamento e potenziamento delle competenze.

Infatti, il revisore non si limita a controllare minuziosamente la contabilità ma effettua una vera e propria analisi della qualità e coerenza dell'intera attività di **gestione dell'Ente** in tutti i suoi aspetti.

Il revisore dei conti deve valutare la verità, la chiarezza e la correttezza di un bilancio ed esprimere il proprio giudizio in merito, in modo da fornire ai fruitori del bilancio stesso una ragionevole certezza che lo stesso non contenga "errori significativi" in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché al risultato economico risultanti dal documento.

L'attività di revisione deve svolgersi nell'ambito di un percorso normativo delineato nell'ambito del D.lgs. 39/2010, caratterizzato dall'indipendenza e dalla obiettività (art. 10), nonché attraverso l'uso dei principi di revisione (art. 11).

Specifici adempimenti del revisore sono costituiti dalla relazione di revisione e dal giudizio sul bilancio (art. 14).

In sintesi, l'attività del revisore si sostanzia nel verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, nonché nel verificare la rispondenza del bilancio alle norme di legge, alle scritture

contabili ed agli accertamenti eseguiti nonché nel giudizio relativo al bilancio, anche consolidato.

Passiamo ora al secondo punto, connesso con la responsabilità del revisore.

Secondo l'art. 2409 – sexies, la disciplina della responsabilità è definita dall'art. 2407, comma 1, c.c., nei confronti dell'Ente, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Si tratta di responsabilità solidale ed è commisurata al contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, comma 1, D.lgs. 39/2010).

Secondo l'art. 2407, comma 1, c.c., i revisori <<... devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.>>

Sostanzialmente la responsabilità del revisore, a differenza dei sindaci, deriva dalle notizie prevalentemente tratte dai libri contabili, anziché dalle delibere dell'organo amministrativo (G. Verna).

La funzione pubblicistica dell'attività di revisione trova un suo importante collegamento con la responsabilità penale del revisore, disciplinata dall'art. 27 del D.lgs. n. 39, del 27 gennaio 2010, che comporta l'arresto e la reclusione se la condotta è stata posta <<... al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione ...>> – si ricordano le ipotesi di corruzione (art. 28), compensi illegali (art. 30) e illeciti rapporti patrimoniali con la

società assoggettata alla revisione – rectius Ente (art. 31) - (Lo scopo della revisione e la responsabilità del revisore legale Ruggero Viviani – commercialista)

Al termine del controllo, l'Ente ottiene la certificazione di bilancio.

Fatta questa premessa, nel merito della proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, si rileva così come per le passate annualità, che le poste di bilancio più significative, sono rappresentate, per la parte riguardante le "Uscite" da quelle per il personale dipendente, dell'affitto, il corso dei praticanti, nonché dagli altri oneri per convegni e riunioni degli iscritti, per le spese di viaggio, vitto e alloggio per i compiti strettamente istituzionali e quello dei costi, attinenti alla sede istituzionale del nostro Ordine provinciale. La parte riguardante le "Entrate" è rappresentata dai contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine e da quelli corrisposti dai praticanti, quelle per la certificazione dei contratti e il parere parcelle; le entrate e uscite riguardanti il rinnovo Dui, sono da ritenere delle partite di giro, che non influenzano quindi, i saldi.

La proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022 è costituita dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

I dati esposti nella proposta di Bilancio 2022 tiene conto della situazione contabile e amministrativa e quindi delle registrazioni e delle partite di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2022.

La proposta di Bilancio Consuntivo 2022, così come predisposto, contiene, suddivise in capitoli, le entrate e le uscite che sono state accertate e impegnate nel corso dell'Esercizio 2022, nonché gli altri impegni di spesa di competenza.

Il Collegio dei revisori ha vigilato costantemente affinché venisse rispettato l'equilibrio finanziario dell'anno 2022 ciò nel rispetto del Bilancio di Previsione 2022 approvato dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia in data 21 dicembre 2021.

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, che si propone, a parere di questo organo di controllo, è improntato a criteri di prudenza e di coerenza.

Il Collegio, alla luce dei principi di contabilità finanziaria, condivide l'allocazione delle singole poste nelle diverse gestioni ed evidenzia che il Bilancio Consuntivo dell'anno 2022, chiude, con un pareggio economico finanziario attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale che ammonta ad euro 92.081,21, che è libero e disponibile ed è rappresentato dalle risorse di cui l'Ente può usufruire liberamente.

Per gli Enti con risultato di amministrazione positivo e avanzo libero positivo, l'unica limitazione riguarda la non spendibilità, come per le passate gestioni, dell'avanzo accantonato del FCDE e del FAL - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e Fondo di Anticipazione Liquidità (FAL).

Questo Collegio dei Revisori, pone l'attenzione sui crediti indicati in Bilancio, che dovranno essere oggetto di approfondita ricognizione, pertanto, questo Collegio, non avrà alcuna remora né riserva a dare il proprio assenso acchè nei bilanci futuri dell'Ordine, questo posta, dopo accurata e puntuale ricognizione, riporti una concreta esigibilità, visto che i dati indicati sono allocati quali partite allo storico, restando comunque decisamente difficile se non materialmente impossibile la loro effettiva esigibilità.

La proposta di Bilancio Consuntivo 2022, risponde alle disposizioni del Codice civile in materia di bilancio, riporta ricavi e costi coerenti con le previsioni dei flussi di entrata e di uscita ed espone i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ordine rilevati secondo il criterio della competenza economica.

Conclusioni.

Dall'esame dei documenti si rileva che la proposta di Bilancio Consuntivo 2022 pareggia nelle entrate e nelle uscite. L'obbiettivo che si pone il Consiglio è di conseguire sempre il pareggio di bilancio, utilizzando qualora necessario le risorse accantonate degli esercizi precedenti, ancora corpose determinatasi per l'oculata gestione fatta dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine su parere del Collegio dei Revisori, ritiene opportuno continuare ad utilizzare tali fondi, per destinarli a specifiche finalità istituzionali, peraltro precipue dell'attività istituzionale dell'Ordine, per l'accrescimento del bagaglio professionale degli iscritti, anche attraverso l'organizzazione di convegni monotematici, continuando nella collaborazione con l'A.N.C.L. provinciale, per rendere permanente la pregevole manifestazione culturale che da un biennio porta alla ribalta nazionale della nostra categoria professionale l'evento che si tiene sul Gargano, territorio definito dal poeta Giuseppe Ungaretti " **Il Gargano è il monte più vario che si possa immaginare**".

Per quanto esposto, il Collegio dei Revisori, esaminato la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, esprime parere favorevole alla sua approvazione, avendo giudicato attendibili le entrate e congrue le uscite in esso previste e coerenti con i documenti allegati.

Foggia, 25 luglio 2023


IL COLLEGIO DEI REVISORI

Antonio Pennacchia

Presidente

Angiola Cialone

Revisore Effettivo



Marco de Carlo

Revisore Effettivo

